

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE

ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO DA: IL RESPONSABILE QUALITÀ	APPROVATO DA: IL RESPONSABILE TECNICO 17020
06	2025-09-25	Firmato in originale	Firmato in originale

TABELLA DELLE REVISIONI

REV.	DATA REVISIONE	DESCRIZIONE/SINTESI DELLA REVISIONE (le parti modificate sono evidenziate mediante sottolineatura)
00	2007-05-08	Prima emissione
01	2011-10-04	Aggiornamento documenti di riferimento ACCREDIA (anziché SINCERT), precisazioni per verifica di rinnovo ACCREDIA del 2011.
02	2014-11-14	Adeguamento ISO/IEC 17020:2012
03	2016-09-15	Adeguamento D. Lgs. 50/2016
04	2020-07-13	Adeguamento a RT07 rev. 02
05b	2023-09-07	Adeguamento al DLgs 36/2023
06	2025-09-25	Aggiornamento documenti di riferimento

Il presente documento è di proprietà Asacert S.p.A. esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta della Direzione Asacert S.p.A..

Sommario

Sommario	2
Art. 1 – Scopo ed applicazione	3
Art. 2 – Documenti di riferimento	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Attività di Verifica del Progetto	4
4.1 Finalità della verifica del progetto	4
4.2 Modalità di esecuzione delle verifiche	4
4.2.1 Estensione delle verifiche	4
4.2.2 Momenti di verifica	4
4.2.3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica	4
4.2.4 Progetto esecutivo	6
4.2.5 Metodi di verifica	9
4.2.6 Pianificazione delle attività di verifica	10
4.2.7 Non conformità e osservazioni	10
4.2.8 Conclusione dell'attività di verifica	10
4.2.9 Risorse impiegate	10
4.2.10 Tempi di intervento	11
4.3 Rapportazione	11
Art. 5 - Contratto	11
Art. 6 - Obblighi del committente del servizio ispettivo	12
Art. 7 - Obblighi di ASACERT	12
Art. 8 – Responsabilità civile – Limitazioni di responsabilità	12
Art. 9 – Modificazioni e Trasformazioni	12
Art. 10 – Dichiarazioni inesatte o incomplete	13
Art. 11 – Protezione dei dati personali	13
Art. 12 – Reclami	14
Art. 13 – Ricorsi	14
Art. 14 – Contenziosi	14
Art. 15 – Pubblicità dei risultati dell'attività ispettiva	14
Art. 16 – Tariffario	15
Art. 17 – Fatturazione	15

Art. 1 – Scopo ed applicazione

Nel presente regolamento sono descritte le regole procedurali che disciplinano i rapporti tra il committente del servizio ispettivo e ASACERT S.p.A. (nel seguito ASACERT), Organismo di Ispezione (Odl) che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per l'attività inerente al servizio di verifica dei progetti, anche secondo quanto stabilito dall'art. 42 e dall'Allegato I.7 (artt. da 34 a 44) del DLgs 36/2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»

In particolare, le verifiche per attestare la completezza e l'affidabilità del progetto sono svolte con riferimento agli artt. 39, 40 e 41 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023. Le attività di verifica dei progetti riguardano costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche e opere impiantistiche industriali.

Le attività di ispezione sono eseguite con imparzialità. ASACERT è responsabile per l'imparzialità delle proprie attività e non permette che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l'imparzialità. A tal fine ASACERT redige ed aggiorna un apposito documento di analisi dei rischi. ASACERT prende inoltre un impegno riguardo all'imparzialità, contenuto all'interno della Politica per la Qualità, pubblicata sul sito internet.

Nell'esecuzione delle suddette attività, ASACERT opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica, così come stabilito dall'appendice A della norma ISO/IEC 17020. Lo stato di accreditamento di ASACERT è verificabile sul sito www.accredia.it.

In particolare, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza, ASACERT ed il suo personale responsabile dell'effettuazione dell'ispezione non sono (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

1. il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti;
2. impegnati in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione. In particolare, non si occupano direttamente del progetto, costruzione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli oggetti ispezionati ovvero di oggetti simili in concorrenza;
3. impegnati in qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo di verifica in questione.

ASACERT non assume il ruolo di responsabile per l'esecuzione dell'opera (p.e. progettista, costruttore, direttore lavori, collaudatore, impresa appaltatrice, ecc.), non si assume quindi le relative responsabilità e non partecipa alla stesura di progetti o prescrizioni tecniche e alla direzione o sorveglianza dei lavori.

ASACERT svolge la propria attività nel rispetto della legislazione e normativa vigente e garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

Art. 2 – Documenti di riferimento

NORMA	TITOLO
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012	"Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"
ILAC-P15:05/2020	"Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies"
RG-01 rev. 06	"Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica - Parte Generale"
RG-01-04 rev. 03	"Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione"
RT-07 rev. 04	"Prescrizioni per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni"

Art. 3 – Definizioni

Nel presente documento si fa riferimento alle definizioni contenute nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e nella UNI CEI EN ISO/IEC 17020, tra cui:

ispezione: esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto, e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale;
organismo di ispezione (Odl): organismo che esegue una ispezione.

Art. 4 – Attività di Verifica del Progetto

4.1 Finalità della verifica del progetto

La verifica dei documenti progettuali è in genere effettuata secondo quanto stabilito dagli artt. 39, 40 e 41 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023, al fine di fornire tutti gli elementi utili e necessari affinché il Responsabile del Procedimento possa effettuare la validazione del progetto.

La verifica, sulla base dei criteri indicati nel Capitolo 2 dell'Appendice 1 al RT-07, accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Se richiesto dal Cliente, possono essere effettuate verifiche di documenti progettuali a fronte di specifiche diverse da quanto stabilito nei decreti sopra citati. I riferimenti per l'attività ispettiva saranno di volta in volta citati nell'offerta sottoposta al Cliente per l'accettazione, valendo in ogni caso le considerazioni generali del presente Regolamento.

4.2 Modalità di esecuzione delle verifiche

4.2.1 Estensione delle verifiche

Di regola le verifiche da parte di ASACERT vengono effettuate sulla totalità dei documenti progettuali; tuttavia, per volontà della stazione appaltante, i controlli possono essere limitati ad aspetti particolari per i quali essa non possiede al proprio interno le competenze necessarie. In ogni caso, nel contratto tra ASACERT e stazione appaltante sono riportati in modo chiaro e definito l'oggetto e l'estensione dei controlli commissionati.

4.2.2 Momenti di verifica

Le verifiche possono essere effettuate:

- durante lo svolgimento di una fase di progettazione;
- al termine di una fase di progettazione;
- al termine della progettazione esecutiva (o definitiva in caso di appalto integrato).

Se l'incarico ad ASACERT viene affidato contestualmente a quello della progettazione, come sarebbe opportuno, le verifiche ASACERT non si concentreranno solo a valle delle singole fasi di progettazione; il processo di verifica si svolgerà in massima parte in parallelo a quello di progettazione. Questo per ridurre al massimo i rifacimenti, perdite di tempo e quindi evitare eccessivi allungamenti del processo globale di progettazione. I momenti di verifica saranno pianificati in funzione del piano di sviluppo della progettazione.

4.2.3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica

L'art. 6, commi da 1 a 6, dell'Allegato I.7 del DLgs 36/2023 definisce come segue il progetto di fattibilità tecnica ed economica (anche PFTE nel prosieguo).

- Comma 1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

- Comma 2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si può avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (*Geographical Information System - GIS*).
- Comma 3. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.
- Comma 4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione: a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio); b) degli aspetti funzionali dell'opera; c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima; d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico; e) delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione; f) di una previsione di spesa attendibile.
- Comma 5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.
- Comma 6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo: a) alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale; b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico; c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso; d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica; e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita"; f) alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice; g) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati, previsti dall'art. 6, comma 7 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023:

- relazione generale (art. 7, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici (art. 8, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate (art. 9, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA» (art. 10, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- relazione di sostenibilità dell'opera (art. 11, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare (art. 12, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice (art. 13, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti (art. 12, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- computo estimativo dell'opera (art. 16, Allegato I.7, DLgs 36/2023);

- quadro economico di progetto (art. 17, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- cronoprogramma (art. 18, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi (art. 15, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
- piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi (art. 19, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente (art. 20, Allegato I.7, DLgs 36/2023);

Conformemente da quanto previsto dall'art. 21, Allegato I.7, DLgs 36/2023. nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati: a) piano di sicurezza e di coordinamento; b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; c) schema di contratto; d) capitolato speciale d'appalto; e) piano particellare di esproprio ove necessario; f) capitolato informativo, se previsto.

Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 8, art. 6, Allegato I.7, DLgs 36/2023, qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 dell'Allegato I.7 medesimo.

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.

Nella verifica dei singoli documenti ASACERT verifica che ciascuno di essi sia conforme a quanto previsto dal dedicato articolo tra quelli dall'art. 7 all'art. 20 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023.

4.2.4 Progetto esecutivo

L'art. 22, commi 1, 3 e 4 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023, definisce come segue il progetto esecutivo.

- Comma 1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.
- Comma 3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
- Comma 4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.

Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti, previsti dall'art. 22, comma 4 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023:

- relazione generale (art. 23, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- relazioni specialistiche (art. 24, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale (art. 25, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti (art. 26, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 27, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 28, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- quadro di incidenza della manodopera (art. 29, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- cronoprogramma (art. 30, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (art. 31, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- computo metrico estimativo e quadro economico (art. 31, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art. 32, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- piano particellare di esproprio aggiornato (art. 33, Allegato I.7, DLgs 36/2023);
- relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 5.

In base al comma 5 dell'art. 22, Allegato I.7, DLgs 36/2023, nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel PFTE all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico- dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il progetto esecutivo è definita nei requisiti informativi determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP. La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalità attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di conformità, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e può essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L'accesso dei diversi soggetti interessati all'ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi è disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell'ambiente stesso, così come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650.

In base a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 22, Allegato I.7, DLgs 36/2023, per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere. In base a quanto previsto dal comma 7, nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 22, Allegato I.7, DLgs 36/2023, qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.

Nella verifica dei singoli documenti ASACERT verifica che ciascuno di essi sia conforme a quanto previsto dal dedicato articolo tra quelli dall'art. 22 all'art. 33 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023.

Per entrambi i livelli progettuali saranno implementate le verifiche di cui agli artt. 39, 40 e 41 dell'Allegato I.7 del DLgs 36/2023, come di seguito dettagliate.

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

Ai fini di quanto sopra si intende per:

- a) affidabilità:
 - 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 - 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- b) completezza e adeguatezza:
 - 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
 - 3) la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 - 4) la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
 - 5) la verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
 - 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
 - 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 - 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- d) compatibilità:
 - 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 - 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1) inserimento ambientale;
 - 2.2) impatto ambientale;
 - 2.3) funzionalità e fruibilità;
 - 2.4) stabilità delle strutture;
 - 2.5) topografia e fotogrammetria;
 - 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.9) sicurezza antincendio;
 - 2.10) inquinamento;
 - 2.11) durabilità e manutenibilità;
 - 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
 - 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

La verifica da parte di ASACERT è effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione.

Con riferimento agli aspetti del controllo ASACERT pianifica di:

- a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

- b) per le relazioni di calcolo: 1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili; 3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 1) le specifiche esplicitate dal committente; 2) le norme cogenti; 3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 4) le regole di progettazione;
- d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; 4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 8) i totali calcolati siano corretti; 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori; 10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente; 11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
- i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
3. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione devono disciplinare le modalità di verifica della conformità tra i contenuti dei modelli informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi tratti, oltretutto indicare quali contenitori informativi e quali documenti non siano relazionabili ai modelli informativi.

4.2.5 Metodi di verifica

La verifica di regola deve essere svolta sull'intera documentazione di progetto.

In alcuni casi si potranno utilizzare "metodi a campione", laddove siano applicabili i seguenti criteri:

- elevata ripetitività di elementi progettuali;
- esistenza di evidenza oggettiva di casi analoghi già verificati, mediante paragone e comparazione con essi, sulla base dell'esperienza.

Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità.

4.2.6 Pianificazione delle attività di verifica

ASACERT, una volta che il contratto di cui al punto 5 del presente regolamento è stato firmato dalle parti, conferma la scelta del Gruppo di Ispezione con cui elabora la metodologia di Ispezione, definisce, con il Committente ed il Gruppo di Ispezione, obiettivi, riferimenti e caratteristiche di approfondimento dell'Ispezione e concorda con i soggetti interessati il programma dell'ispezione.

Il piano dei controlli elaborato dal coordinatore del team include:

gli elementi che dovranno essere oggetto di verifica e i parametri in base ai quali gli elementi dovranno essere verificati, tenendo presente quanto riportato ai punti 4.2.3 e 4.2.4;

dettagli relativi allo svolgimento dell'ispezione (p.e. luoghi delle verifiche e delle riunioni);

modalità di documentazione dell'ispezione (numero e oggetto dei rapporti intermedi, altri documenti);

suddivisione dei compiti per i singoli componenti il team.

Il piano dei controlli può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessità delle verifiche da effettuare ed è suscettibile di modifiche in itinere. ASACERT esegue le verifiche in modo autonomo. È comunque richiesta la più completa disponibilità e collaborazione dei soggetti implicati nell'Ispezione per fornire le necessarie informazioni e chiarimenti.

4.2.7 Non conformità e osservazioni

Nel corso delle verifiche descritte ai paragrafi precedenti, le criticità potranno essere evidenziate e documentate sottoforma di non conformità (NC) od osservazioni.

In presenza di NC il rapporto di ispezione finale non avrà esito positivo e non consentirà quindi al responsabile del procedimento la validazione del progetto. Nel caso in cui le NC individuate in fasi intermedie siano superate prima della redazione del rapporto di ispezione finale, questo avrà esito positivo.

Le osservazioni riguardano invece aspetti progettuali non sufficientemente approfonditi, ma non tali da configurarsi come NC o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate ai fini di una migliore definizione degli aspetti progettuali.

4.2.8 Conclusione dell'attività di verifica

A conclusione di tutte le attività di verifica, ASACERT redigerà un Rapporto di Ispezione Finale che riassume quanto avvenuto durante lo svolgimento delle attività di verifica e che riporta il parere finale dell'Odl.

4.2.9 Risorse impiegate

Per lo svolgimento del servizio di verifica, ASACERT prevede l'utilizzo di un team di lavoro individuato sulla base delle peculiarità che caratterizzano il progetto, costituito da un coordinatore del servizio di ispezione, incaricato di gestire il gruppo di lavoro e i rapporti con il committente, e da più ispettori e/o esperti tecnici di settore, responsabili dell'esecuzione e della documentazione delle verifiche. Il team è proposto al committente prima della stipula del contratto per una eventuale e motivata ricusazione, del team o di un singolo componente. Tra le competenze generalmente richieste al team di ispezione possono essere comprese urbanistica, architettura, edilizia, strutture, ponti, manufatti isolati, strutture speciali, impianti meccanici (climatizzazione e riscaldamento), impianti idrosanitari e fognari (depurazione), impianti elettrici, controlli, telecomunicazioni, segnalazione controlli, ferrovie e strade, bonifiche, irrigazioni, opere portuali, corsi d'acqua e bacini, impianti per provvista, condotta, distribuzione acqua, fognature urbane, ambiente, sicurezza, contrattualistica e altro.

4.2.10 Tempi di intervento

Generalmente l'attività di verifica dei progetti si svolge contestualmente al loro sviluppo, per cui la durata del servizio è stimata pari alla durata prevista per il completamento degli stessi e si concluderà con l'emissione del Rapporto di Ispezione Finale. Eventuali estensioni di incarico sono definite caso per caso. La durata del contratto e la decorrenza sono stabilite comunque nel Contratto.

4.3 Rapportazione

Le risultanze dell'attività ispettiva sono registrate in rapporti intermedi ed in un rapporto finale.

Il rapporto finale riprende le osservazioni di tutti i precedenti rapporti ed evidenzia gli eventuali provvedimenti eventualmente presi.

ASACERT invia al committente del servizio ispettivo i resoconti intermedi così da portarlo a conoscenza in merito alle non conformità individuate negli esami o verifiche svolte nel quadro della sua attività.

All'interno dei rapporti di ispezione ASACERT descrive dettagliatamente le verifiche effettuate, le non conformità e le conformità agli obiettivi delle verifiche stabiliti.

ASACERT può, nei suoi rapporti intermedi, formulare osservazioni suscettibili di riesame, allorché le soluzioni sottoposte a verifica non siano tali da motivare un responso negativo, ma siano troppo generiche per giustificarne l'approvazione in assenza di ulteriori precisazioni.

Nessuna osservazione suscettibile di riesame può invece sussistere nel rapporto finale. Il committente deve quindi fare in modo che siano fornite al più presto le informazioni che permettano ad ASACERT di risolvere le osservazioni suscettibili di riesame.

Art. 5 - Contratto

I dettagli relativi ai contenuti e alle modalità di svolgimento del servizio ispettivo sono definiti nel contratto che precisa, oltre agli aspetti tecnici e operativi, anche quelli economici.

Le attività di verifica saranno quindi precedute da una fase preliminare di contatto tra il committente e ASACERT che dovrà chiarire:

- gli obiettivi generali da raggiungere con la verifica;
- i documenti che saranno oggetto del controllo;
- le modalità e le frequenze di presentazione dei rapporti al committente dei servizi ispettivi;
- la remunerazione dell'organismo ispettivo;
- i tempi per l'esecuzione delle varie fasi;
- il personale coinvolto nelle attività di verifica e la relativa qualificazione;
- il nominativo e i riferimenti dalle persone designate dal committente quali interlocutori ASACERT.

Raccolte tutte le informazioni di cui sopra, ASACERT valuterà la fattibilità tecnica e commerciale dell'ispezione e, in caso positivo, predisporrà un'offerta scritta contenente tutti i dettagli previsti. L'offerta ASACERT, o eventualmente un contratto predisposto dal committente e contenente comunque tutte le succitate informazioni, ed il presente regolamento controfirmati costituiranno il contratto tra le parti.

ASACERT si riserva di ritenere annullato il contratto se entro 1 mese dalla sottoscrizione dello stesso il committente non avrà ancora ottemperato alle richieste dell'Odl per poter procedere all'attività ispettiva. L'eventuale quota per l'avvio dell'ispezione già versata, non è rimborsabile. La domanda può essere successivamente riformulata fatto salvo che l'iter è il medesimo.

Art. 6 - Obblighi del committente del servizio ispettivo

Onde consentire ad ASACERT di svolgere in maniera ottimale il suo servizio ispettivo, il committente si impegna a:

- fornire, a proprie spese e tenendo conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle attività, qualsiasi disegno, informazione, documentazione tecnica utile **per il compimento dell'attività**; ogni trasmissione di documenti deve **essere accompagnata da un elenco dei documenti trasmessi con l'indicazione dello stato di revisione e data di approvazione dei documenti stessi**;
- **informare tutte le parti coinvolte dell'incarico affidato ad ASACERT**;
- corrispondere ad ASACERT gli onorari pattuiti nei termini e con le modalità specificati nel contratto;
- consentire ad ASACERT, se necessario, di comunicare copia delle corrispondenze e dei rapporti a parti interessate diverse dal committente del servizio ispettivo;
- **non pubblicizzare l'attività di verifica di ASACERT senza l'accordo preliminare relativo al contenuto della pubblicità.**

Art. 7 - Obblighi di ASACERT

ASACERT si impegna a:

- eseguire la propria attività di verifica con la diligenza richiesta, i mezzi e le risorse appropriati;
- informare il cliente se il metodo di ispezione proposto dal cliente medesimo è considerato inappropriato;
- concordare con il committente la pianificazione delle attività di verifica;
- comunicare i nominativi dei responsabili tecnici incaricati di firmare i rapporti;
- conservare la documentazione di pertinenza per almeno 10 anni.

Art. 8 – Responsabilità civile – Limitazioni di responsabilità

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e negli altri documenti contrattuali, nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile relativamente all'impiego/realizzazione di opere i cui progetti siano stati verificati da ASACERT, da parte del Committente del Servizio Ispettivo o del Progettista/Gruppo di Progettazione, questi faranno riferimento a quanto espresso dal Codice Civile e dalle leggi vigenti nella materia specifica.

In particolare viene esclusa espressamente ogni responsabilità di ASACERT per fatti o accadimenti che dovessero dipendere, derivare o che comunque dovessero verificarsi in seguito alla violazione di disposizioni del presente contratto e/o per manifeste inadempienze del Committente, dell'Impresa costruttrice o di altri eventuali soggetti coinvolti.

La responsabilità è altresì esclusa in caso di eventuale inesattezza o non veridicità o incompletezza delle informazioni fornite, dei dati e dei documenti trasmessi e di utilizzo delle risultanze delle verifiche per finalità diverse da quelle contrattualmente pattuite.

ASACERT non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventi dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.

Stante la particolare difficoltà tecnica delle problematiche da valutare nel corso del servizio ispettivo, ASACERT non risponderà per fatti e/o accadimenti pure derivanti dall'esecuzione del presente contratto, e dei documenti ad esso correlati, se non per i casi di dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 del Codice Civile.

L'attività di ASACERT, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitole, va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, comma secondo, del Codice Civile. Tale responsabilità non può essere invocata nel caso in cui i documenti progettuali non siano stati forniti, in versione completa e aggiornata.

Art. 9 – Modificazioni e Trasformazioni

ASACERT può richiedere modifiche delle condizioni in corso, qualora le informazioni acquisite successivamente alla stipula del contratto, come ad esempio quelle riscontrate dal team di ispezione incaricato, comportino una variazione sull'offerta iniziale proposta. La non accettazione delle nuove condizioni dovrà essere comunicata dal committente del servizio ispettivo in forma scritta, fatto salvo il pagamento all'OdI di tutti i costi fino al momento sostenuti; ASACERT avrà la facoltà di considerare tale rifiuto equivalente alla disdetta del servizio da parte del committente. Il silenzio da parte del committente, protratto per oltre 1 mese dalla comunicazione delle modifiche da parte di ASACERT, è considerato equivalente all'accettazione delle nuove condizioni.

Nei casi di fusione, trasformazione, scissione, cambiamento di denominazione o di ragione sociale del committente, il contratto continua con la Società che legalmente subentra nei preesistenti impegni contrattuali. Di tali circostanze deve essere data **comunicazione formale all'Odl, il quale provvederà a valutare l'eventuale necessità di effettuare ispezioni straordinarie.**

Art. 10 – Dichiarazioni inesatte o incomplete

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete nelle comunicazioni del committente ad ASACERT, nonché in **casi di omissioni di fatti o circostanze, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'ispezione**, ASACERT si riserva di richiedere modifiche contrattuali e/o integrazioni dei compensi, valutandone l'opportunità caso per caso.

Qualora l'**Organizzazione** non accetti le nuove condizioni, l'Odl si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta. Resteranno in ogni caso acquisiti **dall'Odl** gli importi già versati. Dovranno essere corrisposti ad ASACERT tutti i costi già sostenuti.

Art. 11 – Protezione dei dati personali

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali, il **"preventivo consenso informato" da parte del committente è condizione essenziale per l'Odl** al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale ed alle correlate attività ispettive. ASACERT garantisce la più completa riservatezza e cura dei dati cui verrà in possesso, che saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.)

ASACERT è responsabile, in conseguenza degli impegni legalmente validi, della gestione di tutte le informazioni **ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di ispezione**. ASACERT indicherà al cliente, in anticipo, le informazioni che intende rendere di dominio pubblico. Ad eccezione delle informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra ASACERT ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono ritenute riservate.

Qualora ASACERT fosse obbligata per legge, o autorizzata da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate, il cliente o il singolo interessato, a meno che sia proibito dalla legge, saranno avvertiti delle informazioni fornite.

Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante, o da autorità in ambito legislativo), saranno trattate come informazioni riservate.

In particolare ASACERT garantisce al cliente che:

- 🚩 Titolare dei dati è ASACERT S.p.A. - Piazzetta Umberto Giordano 2 - 20122 (MI).
- 🚩 **Nell'espletamento del servizio**, possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti **nell'ambito** delle rispettive mansioni, conformemente alle istruzioni ricevute. La lista dei Responsabili in essere è costantemente aggiornata, e potrà essere comunicata, unitamente ad informazioni più dettagliate, su specifica richiesta alla sede ASACERT S.p.A..
- 🚩 I dati affidati non saranno ceduti o comunicati a terzi, ovvero Organizzazioni, entità giuridiche, persone fisiche che non collaborano con ASACERT S.p.A. e che quindi non abbiano firmato con la stessa un contratto per la riservatezza delle informazioni dei Clienti. Il trattamento dei dati sarà pertanto affidato esclusivamente a personale interno o esterno che abbia sottoscritto con la direzione di ASACERT S.p.A. impegno per garantirne la riservatezza (**gentlemen's agreement**).
- 🚩 I sistemi informativi di ASACERT S.p.A. sono adeguatamente protetti da intrusioni esterne nonché da quelle interne. Tutti i sistemi sono a norma di legge per quanto concerne l'**adeguamento al testo unico sulla privacy**.
- 🚩 È data piena e completa facoltà al Cliente di richiedere l'**immediata cancellazione e/o distruzione dei dati personali** ad eccezione di quelli che ASACERT è obbligata a mantenere per legge (documentazione fiscale – cartacea ed elettronica) e per le **regole dell'accreditamento degli Odl**. In caso di cancellazione, ASACERT sarà impossibilitata ad espletare qualsiasi attività. Qualora questa richiesta avvenga durante l'**erogazione del servizio**, ASACERT interromperà le attività in corso, riservandosi la possibilità di richiedere al cliente l'**intera somma pattuita nel contratto/offerta**.
- 🚩 L'**utilizzo dei dati personali per l'invio di documentazione commerciale sarà effettuato solo ed esclusivamente senza l'ausilio di sistemi automatici, con la possibilità immediata che tali invii siano immediatamente sospesi**.

🚩 È disponibile a richiesta l'informativa completa ed estesa sui dati personali. Tale informativa verrà rilasciata in caso di firma del contratto per la fornitura dei servizi o dietro semplice richiesta da parte del Cliente o potenziale Cliente.

L'Organizzazione, informata di cui sopra, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizza ASACERT S.p.A. a:

1. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari che saranno necessari per l'erogazione del servizio;
2. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari mediante l'ausilio di tecnologie informatiche protette;
3. Utilizzare sistemi di comunicazione con il cliente per l'invio di informative anche a carattere commerciale.
4. Utilizzare il nome del Cliente e/o i dati dell'oggetto ispezionato a fini pubblicitari e informativi.

Art. 12 – Reclami

L'Organizzazione può presentare reclamo, in forma verbale o scritta, avente per oggetto i suoi rapporti contrattuali con l'Odl. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di ispezione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi o comportamenti ritenuti non corretti da parte di ispettori o del personale dell'Odl.

ASACERT provvede a registrare i reclami, ad analizzarli e ad informare il cliente entro 30 (trenta) giorni, in merito alle azioni scaturite.

ASACERT è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento dei reclami.

Art. 13 – Ricorsi

Il ricorso scaturisce dal dissenso del cliente nei confronti di una decisione presa dall'Odl nell'ambito dell'iter ispettivo.

Il ricorso deve pervenire ad ASACERT in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l'indicazione dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione, supportata da evidenze documentali se esistenti.

ASACERT esamina il ricorso ed esprime in forma scritta il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dal cliente, la controversia sarà trattata da una Commissione costituita da un rappresentante dell'Odl, da un rappresentante del committente del servizio ispettivo e da un terzo soggetto, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai precedenti due al fine di riesaminare il ricorso e di pervenire ad una soluzione amichevole della controversia stessa.

ASACERT è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento dei ricorsi. Le indagini e la decisione sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria.

Art. 14 – Contenziosi

Qualsiasi controversia che dovesse ingenerarsi con riferimento all'esistenza, validità, interpretazione, risoluzione, nullità, annullabilità ed esecuzione del presente contratto, e dei documenti ad esso correlati, viene fin d'ora devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 15 - Pubblicità **dei risultati dell'attività ispettiva**

I dati del cliente che ha commissionato il servizio di ispezione sono inseriti in apposita lista delle Società ispezionate predisposta dall'Odl.

Una volta ottenuto il certificato/rapporto di ispezione, l'Organizzazione ispezionata può far riferimento ad esso alla sola condizione che tale riferimento avvenga in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni.

In particolare, deve risultare chiaramente che l'**eventuale** conformità attestata nel certificato/rapporto riguardi gli oggetti verificati nel corso **dell'ispezione** e non altri.

Il cliente può fare riferimento al rapporto di ispezione ottenuto attraverso l'**utilizzo** di copie integrali (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché non vi siano distorsioni della struttura e la stessa rimanga uniforme e leggibile.

Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento alla conformità diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare ASACERT per riceverne lo specifico benessere.

Art. 16 – Tariffario

Le tariffe di ASACERT, relative **all'attività** di ispezione da svolgere, sono riportate nelle singole offerte redatte in maniera imparziale e non discriminatoria nei confronti di tutte le Organizzazioni richiedenti. Tali offerte vengono predisposte per **ciascun cliente, sulla base della modulistica standard dell'Odl**.

In genere, oltre alle voci generali inerenti l'**attività** di ispezione vengono addebitati al committente del servizio ispettivo anche i rimborsi chilometrici, i rimborsi di spese vive (p.e. vitto e alloggio) e altri quali quelli sostenuti in caso di possibili inconvenienti, nella programmazione e/o nella esecuzione dell'**ispezione**, non imputabili ad ASACERT.

Art. 17 – Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte e comprende anche il rimborso dei costi di cui **all'art. 16**.

Valgono inoltre le seguenti condizioni:

nel caso in cui il cliente disdica eventuali attività di verifica on site/incontri programmati **nell'arco** dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, ASACERT si riserva la facoltà di addebitare l'importo della **verifica e l'Organizzazione è tenuta a pagarne il corrispettivo**;

nel caso di interruzione dell'attività ispettiva, qualsiasi ne sia la causa, il cliente riceve una fattura da parte di ASACERT relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione nonché di tutti i costi sostenuti;

dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia ASACERT si riserva il diritto di revisionarne il contenuto qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.

Per accettazione:

Data: _____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: _____

Ai sensi degli artt.1341,1342 c.c. per specifica accettazione degli artt.: 4 – Attività di Controllo Tecnico, 5 – Contratto, 6 - Obblighi del committente del servizio ispettivo, Art. 8 – Responsabilità civile – Limitazioni di responsabilità, 9 - Modificazioni e Trasformazioni, 10 – Dichiarazioni inesatte o incomplete, 11 - Protezione dei dati personali, 12 - Reclami, 13 - Ricorsi, 14 – Contenziosi, Art. 17 – Fatturazione.

Data: _____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: _____